



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, con sede nazionale in Roma, la Federazione “CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA” (in breve CONFINTESA FP) di seguito denominata Federazione aderente alla Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale (in breve CONFINTESA).
2. Possono essere iscritti alla Federazione tutti i dipendenti in servizio nelle Amministrazioni nel Comparto delle Funzioni Centrali che ne facciano richiesta e che non abbiano motivi di incompatibilità come definiti di seguito.
3. La Federazione è un unico soggetto giuridico, centro d’imputazione d’interessi e diritti, tra cui quello dell’uso della sigla che la identifica e all’utilizzo delle prerogative sindacali attribuite dalla normativa vigente. È titolare del diritto di rappresentanza sindacale, di contrattazione collettiva, nei comparti di riferimento.
4. La fruizione e i criteri di assegnazione delle prerogative sono stabilite dalla Segreteria Generale, tenendo conto della consistenza associativa di ogni Coordinamento Nazionale.
5. Ogni dirigente sindacale, fruitore delle prerogative, deve relazione sulla sua attività.
6. La Federazione persegue, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie dei lavoratori associati. In tale quadro la Federazione:
 - ✓ Svolge l’attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
 - ✓ Salvaguarda il prestigio professionale dei lavoratori, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale;
 - ✓ Promuove e tutela la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia nell’ambito del lavoro (ove opera per l’igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), nell’ambito sociale e nell’ambito di vita delle persone;
 - ✓ Promuove e tutela i beni culturali e ambientali, il paesaggio, la natura, l’ambiente salubre e la cultura nella sua più estesa accezione;
 - ✓ Tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 Costituzione e il diritto all’ambiente ex art. 9 Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche per la messa al bando dell’amianto, così come di qualsiasi altro agente patogeno, per la loro rimozione, per la bonifica ambientale, per il sostegno alle vittime e agli esposti, nonché con azioni concrete



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

- quali il ricorso all'Autorità Giudiziaria e la costituzione come parte civile nei procedimenti penali.
- ✓ Opera per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla tutela dell'integrità psicofisica della persona, nel territorio e nei luoghi di vita e di lavoro, una logica di prevenzione primaria danni alla salute, intesa come benessere psicofisico ed esistenziale della persona, e di prevenzione delle lesioni all'equilibrio dell'ecosistema e all'ambiente, inteso come contesto ecologico naturale, mentale e sociale dell'esplicazione e dello sviluppo della personalità umana; opera per promuovere e tutelare la salute, l'integrità psicofisica e gli altri diritti costituzionalmente garantiti, sia in ambito lavorativo sia in ambito extra lavorativo, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ovvero a causa della fragilità sociale personale e/o familiare e/o del reddito e/o dell'età, in favore dei quali progetta, promuove, realizza e sostiene progetti e servizi attuati direttamente ed anche in convenzione con enti pubblici e privati.
 - ✓ Persegue e tutela il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita e di espressione di dignità umana, in via principale attraverso la prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro, e in subordine attraverso la prevenzione secondaria, con la diagnosi precoce, rispetto al rischio morbigeno indotto dall'amianto e da altri patogeni, e per quei lavoratori affetti da malattie professionali, asbesto correlate o cagionate da altri patogeni, ovvero cagionate dall'attività lavorativa, o vittime di infortunio, e per i loro familiari, l'inserimento o reinserimento professionale e sociale, esteso anche ai non associati, oltre al risarcimento dei danni attraverso azioni civili o la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, anche della Federazione, e con il perseguimento dei fini del presente statuto. La prevenzione primaria potrà essere conseguita anche attraverso azioni politiche e giudiziarie, interdittive delle condotte rischiose e pericolose, secondo i principi di prevenzione e precauzione, affermati nel diritto internazionale, contemplati nel diritto comunitario, e recepiti nel nostro ordinamento, e comunque direttamente cogenti, anche con azioni collettive, e richieste all'autorità giudiziaria, penale e civile, nazionale e sovranazionale, e con l'esercizio dei diritti e le facoltà delle persone offese, così come contemplati negli artt. 91 e 92 del Codice di Procedure Penale e di ogni altra norma, così come stabilito dall'art. 61 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008, ovvero di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, eventualmente avviati, nei modi e nei termini sanciti dal Codice Penale e Codice di Procedura Penale, e con possibilità di investigazioni difensive anche con attività preventiva del difensore della parte offesa anche ancor prima dell'eventuale inizio del procedimento penale, anche per reati di pericolo, e con la possibilità di delegare le attività su incarico del difensore al sostituto, a investigatori privati autorizzati e a consulenti tecnici, per



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

interdire le condotte pericolose e dannose, in collaborazione con l'autorità competente, per l'accertamento dei fatti e della verità e per ottenere o favorire il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e potenziali, subiti dalle persone offese dal reato, oltre che dalla Federazione, e per perseguire i fini contemplati nello statuto, e i valori della Carta Costituzionale, le cui norme si intendono parti integranti del presente statuto, e come fini stessi della Federazione.

- ✓ Potrà intervenire volontariamente, o ad adiuvandum, per far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o al titolo dedotto nel processo, ovvero potrà intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse in relazione ai suoi scopi e alle finalità, e per quanto contemplato nel presente statuto.

7. Può divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere proprietaria ed editrice.

Art. 2 Adesione a CONFINTESA e logo

1. L'uso della denominazione e del logo CONFINTESA è consentito fino a quando permane il vincolo associativo con CONFINTESA, che, con provvedimento motivato, può revocarlo in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno quindici giorni prima della decorrenza della revoca medesima.
2. In presenza di gravi circostanze la revoca del vincolo associativo può avere efficacia contestualmente alla notifica del relativo provvedimento.
3. La Federazione è tenuta a promuovere e ad utilizzare tutti i servizi, le attività, gli enti, le convenzioni per la esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti dalla CONFINTESA. Ogni eventuale deroga a tale principio deve essere espressamente e formalmente autorizzata dal Segretario Generale di CONFINTESA.
4. Il Congresso della Federazione deve celebrarsi entro tre mesi dalla revoca del vincolo associativo con CONFINTESA, per deliberare lo scioglimento della Federazione o la modifica della sua denominazione con un'altra non confondibile con quella originariamente adottata.
5. Il "logo" della Federazione contiene quello di CONFINTESA associato alla denominazione, anche in sigla, della Federazione, che non può oscurare o nascondere, e in ogni caso, rendere poco visibile, il logo stesso di CONFINTESA.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

TITOLO II ORGANISMI DELIBERATIVI E CONSULTIVI

Art.3 Gli Organismi

1. Sono Organi Nazionali della Federazione:
 - a) Il Congresso
 - b) Il Consiglio Nazionale
 - c) Il Segretario Generale
 - d) La Segreteria Generale
 - e) Il Comitato Esecutivo
 - f) I Coordinamenti Nazionali
 - g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - h) Il Collegio dei Probiviri

2. Sono Organi Territoriali della Federazione:
 - a) I Segretari Regionali
 - b) I Segretari Provinciali

Art. 4 Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione, esso determina l'indirizzo generale della politica sindacale. Le decisioni adottate sono vincolanti per tutti i suoi organismi, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie, tranne per le norme che riguardano e coinvolgono CONFINTESA che, prima di essere efficaci, devono essere soggette ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo Confederale.
2. Il Congresso si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato da CONFINTESA ed elegge il Segretario Generale, i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
3. Le modifiche al presente statuto sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei delegati partecipanti al Congresso.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

4. Il Congresso è convocato dalla Segreteria Generale ogni quattro anni in via ordinaria nell'ambito della fase congressuale confederale. In via straordinaria è convocato dal Segretario Generale su richiesta di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

Art.5 Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro.
2. Si compone dai componenti eletti dal Congresso in numero di 80.
3. Possono essere cooptati fino ad un massimo di un quarto dei componenti eletti dal Congresso con deliberazione assunta dai due terzi dei componenti presenti del Consiglio su proposta del Segretario Generale.
4. Il Consiglio nazionale si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale a mezzo avviso e-mail contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della convocazione o, in seduta straordinaria, a richiesta dei 2/3 dei componenti della Segreteria Generale.
5. L'assenza consecutiva di un componente per due volte, tra un Congresso ed un altro, ne comporta la decadenza e la sua sostituzione viene proposta dall'organismo da cui è pervenuta al Congresso la sua candidatura. Alle riunioni del Consiglio Nazionale non è ammessa delega.
6. Il Consiglio Nazionale dà attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di politica sindacale definiti dal Congresso.
7. Elege, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Generale.
8. Delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, sulle modifiche urgenti al presente Statuto, proposte dai singoli Consiglieri.
9. Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta dopo il Congresso e solo per l'elezione della Segreteria Generale, è presieduto dal Consigliere più anziano. L'ordine del giorno del successivo Consiglio Nazionale prevede l'elezione del proprio Presidente. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto.
10. Il Consiglio Nazionale approva il rendiconto consuntivo ed il conto annuale di previsione.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

Art.6 Il Segretario Generale

1. È eletto dal Congresso ed ha la legale rappresentanza ed ha tutti i poteri di firma in nome e per conto della Federazione.
2. Propone al Consiglio Nazionale la composizione della Segreteria Generale per gli adempimenti di sua competenza.
3. Ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca, presiede, coordina e dirige l'attività della Segreteria Generale avvalendosi della collaborazione dei suoi componenti a cui conferisce deleghe.
4. Il Segretario Generale può nominare, nell'ambito della Segreteria Generale, uno o più Vicesegretari Generali di cui uno con funzioni vicarie.
5. Delibera, in caso di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti di competenza della Segreteria Generale che devono essere portate a ratifica nella prima riunione utile. In assenza di ratifica i provvedimenti si considerano nulli ex tunc.
6. Delega ed accredita i Coordinatori Nazionali alla contrattazione nazionale presso l'Amministrazione di riferimento.
7. Può convocare assemblee nazionali, regionali e provinciali, in caso di inerzia o di assenza degli organismi territoriali.
8. Resta in carica fino al successivo congresso, salvo che il Consiglio Nazionale ne deliberi la decadenza a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
9. in caso di dimissioni o decadenza viene sostituito dal Vicesegretario Generale con funzioni vicarie esclusivamente per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e per la convocazione del congresso nel tempo inderogabile di sei mesi dalle sue dimissioni o decadenza.

Art. 7 La Segreteria Generale

1. È composta da massimo 4 (quattro) componenti, non contando il Segretario Generale.
2. Si riunisce, su convocazione del Segretario Generale e collabora nell'elaborazione delle iniziative sindacali e nell'assunzione delle decisioni di interesse per il sindacato.
3. Predisporre le eventuali modifiche o aggiornamenti urgenti al presente statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

4. Rinvia al Collegio dei Probiviri, quale titolare dell'azione disciplinare generale, le questioni disciplinari di competenza. I provvedimenti, adeguatamente motivati, dovranno precisare gli esatti termini materiali e temporali dei fatti oggetto di contestazione, ed essere notificati entro dieci giorni dalla loro approvazione.
5. Predisporre annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
6. Predisporre annualmente il conto annuale di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
7. Nel caso di necessità e/o urgenza, assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, con contestuale notifica ai suoi componenti e salvo ratifica alla prima riunione dello stesso. In caso di assenza di ratifica i provvedimenti si considerano nulli ex tunc.
8. Delibera sulle gestioni straordinarie delle Segreterie regionali e provinciali.
9. Vigila sugli organi periferici della Federazione, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti.
10. Gestisce, assieme al Segretario Generale, il complesso delle attività necessarie all'attuazione degli scopi statutari.
11. Attua le decisioni del Consiglio Nazionale.
12. Decide l'assegnazione dell'incarico, non elettivo, di dirigente sindacale a coloro che sono iscritti a Federazioni aderenti a Confintesa, anche delegando i Coordinatori Nazionali.
13. Può disporre, cautelativamente, la sospensione dagli incarichi eventualmente ricoperti da dirigenti nei confronti dei quali è stato aperto un procedimento disciplinare ai sensi del successivo art.15, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
14. Dichiara la decadenza dei dirigenti sindacali che rivestono cariche elettive non più iscritti alla Federazione Confintesa FP.
15. Dichiara la decadenza dei dirigenti sindacali per incompatibilità ex art. 32 del presente Statuto.

Art.8 Comitato esecutivo

1. È un Organismo composto dal Segretario Generale, che ne dirige l'attività e lo svolgimento, dalla Segreteria Generale e dai Coordinatori Nazionali.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

2. Esprime pareri motivati e vincolanti sulle materie riguardanti il Titolo IV del presente Statuto e sull'azione sindacale in riferimento alla coerenza e al Coordinamento della politica federale svolta nelle Amministrazioni o Enti di pertinenza della stessa dai singoli Coordinamenti Nazionali.
3. Svolge attività di preparazione e di organizzazione delle iniziative su scala nazionale che vedono coinvolti direttamente i Coordinamenti Nazionali e le strutture territoriali.
4. Si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Segretario Generale.

Art.9 I Coordinamenti Nazionali

1. I Coordinamenti Nazionali rappresentano la Federazione nell'Amministrazione o nell'Ente di riferimento.
2. Una copia di ogni accordo nazionale di secondo livello sottoscritto in nome e per conto della Federazione, dovrà essere depositato presso gli uffici della Segreteria Generale.
3. Con le risorse stornate dalla Federazione i Coordinamenti Nazionali sono incaricati di gestire le relazioni sindacali, nazionali e territoriali, con l'Amministrazione o Ente di riferimento attraverso strutture regionali e provinciali alle quali sono destinate, a tal fine, parte delle risorse spettanti al Coordinamento Nazionale.
4. I Coordinamenti Nazionali sono incaricati, anche attraverso la struttura territoriale, a svolgere l'attività di proselitismo, ad organizzare e condurre le assemblee del personale, a predisporre la comunicazione per gli iscritti e i simpatizzanti provvedendo alla loro diffusione e a quanto utile all'attività sindacale, a svolgere periodica attività di formazione dei quadri sindacali, anche congiuntamente con altri coordinamenti, nonché a sostenere i rimborsi per la partecipazione agli organi statuari nazionali dei propri rappresentanti.
5. I Coordinatori Nazionali arrivano a gestire fino al 50% della quota sindacale, sono personalmente responsabili delle obbligazioni da essi assunte a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque e sono responsabili della corretta gestione delle somme assegnate al Coordinamento.
6. I dirigenti sindacali sono personalmente responsabili, civilmente e penalmente, del corretto utilizzo delle risorse economiche attribuitegli per lo svolgimento dell'attività sindacale.
7. Ai Coordinamenti Nazionali sono messi a disposizione, mensilmente, gli elenchi degli iscritti, dei revocati e delle nuove adesioni risultanti dalle comunicazioni delle Amministrazioni o Enti.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

8. I Coordinamenti Nazionali devono relazionare periodicamente sull'attività svolta e rendicontare sull'impiego delle risorse e delle prerogative cercando di individuare e proporre il modo più efficace per l'utilizzo delle stesse.
9. I Coordinamenti Nazionali possono prevedere i seguenti organismi: Congresso di Coordinamento, Coordinatore Nazionale, Segreteria Generale di Coordinamento, Tesoriere, Coordinatore Regionale e Provinciale.
10. Detti organismi hanno le stesse modalità elettive dei corrispondenti organismi della Federazione.
11. Il Coordinatore Nazionale di Coordinamento è delegato a rappresentare la Federazione presso la relativa Amministrazione o Ente.
12. È delegato ad accreditare i rappresentanti presso i posti di lavoro dell'Amministrazione o Ente, comunicandoli alla Segreteria Generale.
13. Gestisce i distacchi individuati dal riparto di cui all'art. 1, comma 4 del presente Statuto. È delegato a utilizzare e richiedere i permessi retribuiti ex art.9 CCNQ 7/8/1998 a favore dei dirigenti sindacali accreditati presso la relativa Amministrazione o Ente.
14. È delegato a proclamare scioperi, nazionali o territoriali, ed a seguirne e curarne tutte le procedure presso la relativa Amministrazione o Ente.
15. È delegato a gestire e organizzare le stanze sindacali eventualmente assegnate presso le Amministrazioni o Enti.
16. È delegato a convocare assemblee sui posti di lavoro, attraverso i dirigenti accreditati negli stessi.
17. Il Coordinatore Nazionale, prima di essere accreditato presso la propria Amministrazione o Ente e acquisire le corrispondenti prerogative, comprova la conoscenza delle regole interne della Federazione e dell'utilizzo delle prerogative sindacali delegate.

Art.10 I Segretari Regionali e Provinciali

1. I Segretari Regionali e Provinciali rappresentano la Federazione nel territorio di riferimento e coordinano tutte le realtà esistenti intervenendo nell'Amministrazione o nell'Ente solo in caso di assenza del Coordinamento nel territorio di propria pertinenza.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

2. I Segretari Regionali e Provinciali supportano i Coordinamenti Nazionali curando la comunicazione sul territorio, la distribuzione dei beni e dei servizi, la diffusione delle iniziative di carattere nazionale promosse dalla Federazione.
3. Il Segretario Provinciale della Federazione è eletto tra i Segretari Provinciali dei Coordinamenti presenti nella Provincia, mentre il Segretario Regionale della Federazione è eletto tra i Segretari Generali Provinciali della Federazione. L'elezione avviene tramite l'assemblea degli iscritti della Provincia e della Regione.
4. I Segretari Regionali e Provinciali, in collaborazione con i Coordinamenti, proclamano scioperi provinciali o regionali, seguono e curano le procedure presso gli uffici preposti oltre che il rapporto e l'informazione tra gli iscritti e con i media.
5. Il Segretario provinciale rappresenta in giudizio la Federazione nelle procedure derivanti dalla tutela della condotta antisindacale, previo accordo con la Segreteria Generale.
6. I Segretari Regionali e Provinciali sono responsabili delle vertenze e rappresentano la Federazione presso gli organi periferici della Confederazione.

Art.11 Principio di riservatezza e non concorrenza

1. I Dirigenti sindacali Nazionali e territoriali, di qualsiasi organismo facciano parte, non possono divulgare e/o rendere noto a terzi le "informazioni riservate" a cui hanno avuto accesso durante lo svolgimento del loro mandato. Per "informazioni riservate" s'intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura comunicate in qualsiasi forma orale, scritta o tramite mezzo elettronico così come previste dalla normativa nazionale vigente
2. Non possono considerarsi "informazioni riservate" solo se al momento della comunicazione a terzi erano già di dominio pubblico o se lo sono diventate successivamente per motivi diversi.
3. Tutte le "informazioni riservate" dovranno essere protette con la stessa attenzione e cura utilizzata per la sicurezza delle informazioni strettamente private utilizzando tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni.
4. Le "informazioni riservate" possono essere divulgate solo previa autorizzazione scritta del Segretario Generale e possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di svolgere le funzioni ricoperte e mai in modo che arrechino danno alla stessa Federazione.
5. Detta riservatezza impegna il dirigente sindacale a non compiere tutti gli atti diretti o indiretti non conformi ai principi della correttezza ed idonei a danneggiare il Sindacato, attraverso



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

l'utilizzo delle "informazioni riservate" ad altro sindacato, fino a tre anni successivi la cessazione dell'incarico o della funzione che gli hanno permesso l'accesso a tali informazioni.

Titolo III "Funzionamento degli organismi"

Art.12 Norme comuni per il funzionamento degli organismi di controllo

1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti si avvalgono della sede nazionale per l'attività di segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quanto altro necessario.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, per la partecipazione alle riunioni degli organismi di disciplina e controllo sono rimborsate a fronte della presentazione dei relativi documenti di spesa nei limiti o sono sostenute tramite carta di credito aziendale e con le modalità di quanto previsto dalle norme di cui al titolo IV.

Art.13 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dal Congresso ed è composto di tre membri effettivi più due supplenti, che eleggono tra loro il Presidente.
2. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal supplente. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con delibera del Consiglio Nazionale.
3. I suoi componenti, anche supplenti, non possono assumere altre cariche nazionali in seno alla Federazione.

Art.14 Funzionamento del Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio è adito da qualsiasi iscritto, tramite la Segreteria Generale ai sensi dell'art.7 comma 4, con istanza contenente, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, anche l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
2. Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza, notificare all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare, assegnandogli un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari e fissare la data per l'audizione alla quale l'interessato potrà farsi rappresentare da difensore di sua fiducia.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

3. La decisione deve, in ogni caso, essere emessa entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Il dispositivo della decisione, immediatamente efficace, viene subito trasmesso all'interessato ed al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti.
5. I provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri non sollevano l'iscritto dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

Art.15 Sanzioni disciplinari e sospensione cautelare

1. Laddove si riscontri la necessità di eseguire accertamenti su fatti addebitati all'iscritto, a titolo d'infrazione disciplinare, punibile con la sanzione della sospensione dalla qualifica d'iscritto o dell'espulsione, la Segreteria Generale può disporre, cautelativamente, la sospensione dagli incarichi eventualmente ricoperti dallo stesso per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di iscritto, il periodo della sospensione cautelare dagli incarichi ricoperti deve essere computato nella sanzione.
3. L'iscritto che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso dalla qualifica di iscritto e da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti in maniera automatica, per tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
4. Le sanzioni disciplinari sono di seguito definite.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di iscritto da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di 12 mesi si applica per:
 - a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
 - b) uso indebito delle prerogative sindacali;
 - c) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso altri iscritti;
 - d) alterchi con vie di fatto;
 - e) violazione della normativa sulla privacy e delle disposizioni attuative stabilite dal Sindacato in riferimento ai dati sensibili in possesso dell'Organizzazione;



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

- f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
 - g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno al Sindacato e a terzi per il quale il Sindacato è coinvolto nella responsabilità.
5. La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica per:
- a) recidiva in una delle mancanze già sanzionate previste nel comma precedente, riconducibili anche a diversa fattispecie;
 - b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza del Sindacato o ad esso affidati;
 - c) utilizzo improprio delle informazioni di cui disponga per ragioni sindacali che produca gravissimo pregiudizio per l'Organizzazione;
 - d) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dall'attività sindacale e non attinente ad essa, non ne consenta la prosecuzione dello status di iscritto in quanto ha prodotto una grave lesione dell'immagine del sindacato;
 - e) commissione, in genere, di atti dolosi non ricompresi nel punto precedente, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, dello status di iscritto.

La sanzione della sospensione dall'attività sindacale fa decadere da ogni incarico precedentemente ricoperto, non consente la eventuale rielezione prima che siano trascorsi sei mesi dalla fine della sospensione mentre la sanzione dell'espulsione non consente l'accoglimento dell'eventuale nuova domanda di associazione prima di diciotto mesi.

Le decisioni possono essere impugnate presso le competenti sedi giurisdizionali.

Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È eletto da Congresso ed è composto da tre membri effettivi, più tre supplenti, tra gli iscritti della Federazione che eleggono tra di loro un Presidente.
2. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con delibera del Consiglio Nazionale.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, anche supplenti, non possono ricoprire altri incarichi nazionali negli organi di Federazione.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

Art.17 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Esercita il controllo di legittimità sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Federazione e attesta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al rendiconto economico e finanziario consuntivo medesimo.
2. La relazione al rendiconto economico e finanziario consuntivo attesta:
 - l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione;
 - la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
 - l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti contabili.
3. Il controllo di legittimità sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Federazione e di tutti i Centri di Spesa può essere effettuato periodicamente, anche in seduta plenaria (membri effettivi e supplenti).

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art.18 Principi

1. L'attività amministrativa della federazione è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità. Seguono le norme sulle procedure amministrative, finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione della previsione di spesa e del rendiconto economico e finanziario consuntivo. Esse hanno lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica amministrazione nel rispetto delle finalità statutarie.
2. La Segreteria Generale, attraverso il Segretario Amministrativo, è l'organo competente all'amministrazione delle risorse patrimoniali e finanziarie della Federazione.
3. Il Segretario amministrativo assicura il controllo delle entrate e delle spese in relazione al conto preventivo in vigore e alla sua suddivisione in Capitoli e Centri di Spesa. Opera in conformità con lo Statuto della Federazione e i regolamenti confederali in tema di amministrazione e contabilità.
4. Le entrate sono accertate dal Segretario Amministrativo. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono crediti.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

Art.19 Controllo di Gestione

1. La Federazione utilizza un sistema di Controllo di gestione per aiutare ad indirizzare il comportamento dei Centri di Spesa verso il conseguimento degli obiettivi. Il sistema di controllo di gestione è collegato con il sistema di valutazione e con il sistema incentivante.
2. I Centri di Spesa corrispondono agli organismi statutari di cui all'art. 3, comma 1, del presente Statuto.
3. I Centri di Spesa utilizzano software e strumenti di moneta elettronica dedicati allo scopo.

Art.20 Rimborsi a piè di lista

1. I rimborsi a piè di lista per attività sindacali svolte sono attribuiti ai dirigenti sindacali che non hanno potuto utilizzare la moneta elettronica, presentando di volta in volta la richiesta al Coordinatore Nazionale di riferimento nei limiti delle disponibilità del Coordinamento.

Art.21 Benefit aziendali e indennità

1. Gli incarichi, elettivi o conferiti dal Segretario Generale nell'ambito dei suoi poteri, comportano l'attribuzione di potere rappresentativo nei limiti e con le modalità fissate dallo Statuto e sono, per loro natura, temporanei.
2. L'assunzione dell'incarico di Segretario Generale, Segretario Nazionale e Territoriale, di Coordinatore Nazionale o, in genere, di dirigente sindacale, non comporta costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra l'Organizzazione e l'eletto o l'incaricato.
3. Al Segretario Generale, ai Segretari Nazionali e Territoriali, ai Coordinatori Nazionali e componenti delle segreterie di Coordinamento, può essere riconosciuta l'indennità di funzione che valorizza la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l'apporto professionale altamente qualificato, le caratteristiche di maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle attribuzioni.
4. Il risultato delle attività svolte dai dirigenti a cui siano stati attribuiti indennità di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione da parte della Segreteria Generale.
5. L'indennità può essere corrisposta esclusivamente nel caso di disponibilità finanziaria della Federazione e del relativo Centro di Spesa.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

6. Le suddette indennità sono soggette al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali previsti dalla normativa vigente.
7. La Segreteria Generale individua periodicamente, con delibera motivata, i dirigenti sindacali che fruiscono di benefit relativi a spese di trasporto, comunicazione, alloggio, per il corretto svolgimento del loro incarico su indicazione dei Coordinamenti Nazionali nei limiti delle disponibilità del Coordinamento stesso.
8. I suddetti benefit sono soggetti al puntuale assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente, da parte dei dirigenti sindacali.

Art.22 Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese si ripartiscono in Capitoli secondo la loro natura economica.
2. Le variazioni che comportano nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.
3. La Segreteria Generale può deliberare l'accantonamento di altri fondi ai fini di interesse nazionale, regolamentando il suo utilizzo.

Art.23 Risorse della Federazione

1. Le risorse della Federazione sono costituite:
 - a) Dalle trattenute sindacali degli iscritti per la totalità dell'importo
 - b) Da eventuali lasciti e donazioni o contributi a titolo di liberalità
 - c) Dagli interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della Federazione
 - d) Da raccolte pubbliche occasionali di Fondi
 - e) Da entrate derivanti dal contenzioso promosso dalla Federazione o dai propri iscritti.

Art.24 Uscite della Federazione

1. Il Segretario Amministrativo è autorizzato a:
 - a) Provvedere al pagamento delle spese di amministrazione corrente della Federazione nei limiti dei capitoli di spesa individuati dal conto di previsione.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

- b) Rendere disponibili mensilmente a tutti i Centri di Spesa le risorse del tesseramento nella percentuale deliberata.
 - c) provvedere al versamento della quota di adesione a CONFINTESA.
2. Tutte le spese dovranno essere documentate e restare nei limiti stabiliti nell'art.21 per ciascun tipo di rimborso.

Art.25 Rimborsi spese

1. Sono somme concesse e connesse allo svolgimento del mandato sindacale.

Si tratta di un rimborso analitico che comprende:

- a. Spese per i pasti per un massimo di €.30,00 per ogni pasto a persona, per un massimo di due pasti giornalieri. Gli importi possono essere conguagliati fra loro entro €.60,00 al giorno.
- b. Spese di viaggio e trasporto.

Sono rimborsabili i costi effettivamente sostenuti per il raggiungimento del luogo dove si deve svolgere l'attività sindacale, di regola, a partire dalla sede oppure dall'abitazione nelle misure di seguito stabilite:

- I. Mezzo proprio, in alternativa e su specifica autorizzazione del Segretario Generale, €.0.30 a km sulla base del tracciato chilometrico ACI più veloce, nonché le spese relative ai pedaggi autostradali;
- II. Treno, per la tariffa di seconda classe o equivalente;
- III. Aereo, classe economica o alle tariffe più convenienti applicate dal vettore per i residenti nelle isole ovvero come soluzione più economica rispetto alle precedenti.

- c) Spese di alloggio.

Pernottamento in hotel rimborsato interamente fino ad una concorrenza di 150,00 per notte.

- d) Altre spese assimilate.

2. Sono rimborsabili tutte le altre spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento dell'attività sindacale.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

3. Le misure indicate hanno la funzione di fissare un limite massimo che non potrà essere superato neppure in presenza di eventuali e accertati maggiori costi sostenuti.
4. Il documento fiscale valido per dimostrare le spese sostenute, per tutti i tipi di rimborso sopraindicati, è lo scontrino elettronico fiscale quando il pagamento avviene con la carta di credito aziendale. È invece necessario produrre fattura elettronica intestata alla Federazione in caso di pagamento con ogni altro mezzo, ove non possibile si applica l'art.20.
5. Tutti i documenti devono essere presentati in originale.
6. Nel caso in cui le spese non siano giustificate con la presentazione di adeguata documentazione contabile, o non siano riconducibili all'attività sindacale, le relative somme devono essere recuperate.

Art.26 Spese di funzionamento degli organi della Federazione

1. È data facoltà alla federazione di porre a carico dei fondi della cassa Centrale le spese derivanti da piccole consumazioni o colazioni di lavoro assunte in occasioni di riunioni statutarie della Federazione.

Art.27 Spese per congressi e convegni

1. In occasione di collaborazioni, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni promosse dalla Federazione, questa può assumere a carico della Cassa Centrale oltre alle spese di organizzazione delle manifestazioni anche quelle relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di viaggio e di soggiorno per studiosi ed altre autorità, ad esclusione delle spese di carattere personale.

Art.28 Imputazione delle spese

1. Le spese sono impegnate nei limiti di cui ai Capitoli e i Centri di Spesa del conto di previsione.
2. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti dei capitoli del Conto di Previsione
3. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono debiti che devono essere ricompresi tra le passività del rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Art.29 Esercizio finanziario conto di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

2. La gestione finanziaria si svolge in base al conto annuale di previsione approvato dal Consiglio Nazionale entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

Art.30 Criteri di formazione del conto di previsione

1. Il Conto di previsione è formulato in termini finanziari di cassa; l'unità elementare del conto è rappresentata dal capitolo. Il capitolo può comprendere un solo oggetto ovvero più oggetti d'entrata o di spesa strettamente collegati tra loro.
2. Nel conto di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente della entrata e delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il conto si riferisce.
3. Il conto di previsione è accompagnato, inoltre, dalla relazione del Segretario Amministrativo in nome e per conto della Segreteria Generale, in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti.

Art.31 Rendiconto economico e finanziario consuntivo

1. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo si compone della situazione patrimoniale e del conto economico. Sono allegati al rendiconto economico e finanziario consuntivo la situazione dei residui attivi e passivi (debiti e crediti).
2. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo delle Federazione è unico e comprende le Entrate e le Uscite, nonché lo stato patrimoniale di tutti gli organismi statutari e le sue articolazioni individuati nei centri di responsabilità.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a certificare il conto consuntivo della Federazione nel suo complesso.
4. La proposta del rendiconto economico e finanziario consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del Segretario Amministrativo ed agli allegati, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione, da allegare alla già menzionata proposta contenente fra l'altro le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.
5. La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione della Federazione per l'uso dei budget individuati per centro di responsabilità ed i relativi risultati conseguiti.
6. La proposta di rendiconto economico e finanziario consuntivo è approvata dal Consiglio Nazionale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

7. Le scritture finanziarie relative alla gestione del rendiconto economico e finanziario consuntivo devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, la situazione degli accertamenti d'entrata e di spesa, a fronte dei relativi stanziamenti, e la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare (entrate e uscite- crediti e debiti).
8. Le scritture finanziarie e patrimoniali, nonché la documentazione delle spese della Federazione vengono tenute con sistemi di elaborazione automatica dei dati, anche al fine della semplificazione delle procedure e della migliore produttività, fino al quarto anno successivo all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.32 Incompatibilità

1. Gli incarichi previsti dallo Statuto sono incompatibili:
 - Con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali; sono fatti espressamente salvi gli incarichi assunti nell'ambito delle attività Confederali Confintesa.
 - Con l'appartenenza ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate.
 - L'appartenenza ad associazioni ed organismi che ammettono nel loro statuto l'intolleranza o la pratica di comportamenti di discriminazione razziale, condizione sociale, politica, religiosa e di sesso.
2. A garanzia di quanto sopra, ogni componente degli organi statutari dovrà sottoscrivere una liberatoria in cui specifica di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto e in cui si impegna a comunicare alla Segreteria Generale eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero venirsi a concretizzare successivamente.
3. Le situazioni di incompatibilità possono essere rilevate in ogni momento da qualsiasi iscritto.
4. Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche e sono efficaci con una declaratoria di decadenza della Segreteria Generale.



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

Art.33 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme statutarie e regolamentari di Confintesa e, in via sussidiaria, il Codice civile.

Art.34 Competenza territoriale

Per ogni controversia relativa al contenuto del presente statuto il foro competente è quello di Roma.

Lo Statuto è stato redatto in Roma il 18 giugno 2010 e modificato:

- *dal I Congresso Nazionale, 16 giugno 2012*
- *dal II Congresso Nazionale, 10-12 aprile 2015*
- *dal IV Congresso Nazionale, 26 novembre 2016*
- *dal II Consiglio Nazionale, 8 luglio 2017*
- *Dal III Consiglio Nazionale, 11 novembre 2017*
- *dal VI Consiglio Nazionale, 25 gennaio 2020*



STATUTO

aggiornato al 25 gennaio 2020

INDICE

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Adesione a CONFINTESA e logo
- Art. 3 Gli Organismi
- Art. 4 Congresso
- Art. 5 Il Consiglio Nazionale
- Art. 6 Il Segretario Generale
- Art. 7 La Segreteria Generale
- Art. 8 Comitato esecutivo
- Art. 9 I Coordinamenti Nazionali
- Art. 10 I Segretari Regionali e Provinciali
- Art. 11 Principio di riservatezza e non concorrenza
- Art. 12 Norme comuni per il funzionamento degli organismi di controllo
- Art. 13 Il Collegio dei Probiviri
- Art. 14 Funzionamento del Collegio Nazionale dei Probiviri
- Art. 15 Sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
- Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 17 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 18 Principi
- Art. 19 Controllo di Gestione
- Art. 20 Rimborsi a piè di lista
- Art. 21 Benefit aziendali e indennità
- Art. 22 Classificazione delle entrate e delle spese
- Art. 23 Risorse della Federazione
- Art. 24 Uscite della Federazione
- Art. 25 Rimborsi spese
- Art. 26 Spese di funzionamento degli organi della Federazione
- Art. 27 Spese per congressi e convegni
- Art. 28 Imputazione delle spese
- Art. 29 Esercizio finanziario conto di previsione
- Art. 30 Criteri di formazione del conto di previsione
- Art. 31 Rendiconto economico e finanziario consuntivo
- Art. 32 Incompatibilità
- Art. 33 Norma di rinvio
- Art. 34 Competenza territoriale